

MUNICIPIO

Osservazioni del Municipio ai rapporti di maggioranza e minoranza della Commissione della Pianificazione del Territorio sulla mozione no. 3655 del 3 ottobre 2011, degli On.li Cristina Zanini Barzaghi (PS), Melitta Jalkanen Keller (Verdi), Giovanna Viscardi (PLR) e Rolf Endriss (PPD), dal titolo "Ripristinare a PR il sentiero esistente da Casoro a Figino nel quartiere di Barbengo"

All'on.do
Consiglio Comunale
Lugano

Lugano, 4 settembre 2012

Onorevole Signora Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri Comunali,

in data 3 ottobre 2011, gli On.li Cristina Zanini Barzaghi (PS), Melitta Jalkanen (Verdi), Giovanna Viscardi (PLR), Rolf Endriss (PPD), avvalendosi della facoltà concessa dalla Legge Organica Comunale, hanno inoltrato una Mozione intitolata "*Ripristinare a PR il sentiero esistente da Casoro a Figino nel quartiere di Barbengo*".

Con la mozione, si chiede al Municipio:

- 1. Alla luce della petizione inoltrata dalla popolazione interessata, il Municipio avvia una variante di poco conto del PR di Barbengo per modificare il Piano del Traffico e tornare alla situazione antecedente mantenendo il percorso attuale del sentiero che dal Pian Casoro conduce al nucleo di Figino (zona Brugascia, mappale no. 47).*
- 2. Nell'ambito della revisione generale del Piano Regolatore della città, il Municipio valorizza i percorsi pedonali, verificando la validità degli esistenti e prevedendo dove possibile nuovi tracciati, con la consulenza di esperti che abbiano una corretta conoscenza dei luoghi e delle abitudini.*

In data 21 dicembre 2011, il Municipio ha formulato il proprio preavviso preliminare, sottolineando l'improponibilità formale della mozione, in quanto richiede di avviare una variante di Piano Regolatore con una procedura di poco conto per modificare il tracciato di un sentiero adottato dall'ex Consiglio Comunale di Barbengo il 10 marzo 2008 nell'ambito della Revisione del PR; posto regolarmente in pubblicazione ai sensi della Legge; e regolarmente approvato dal Consiglio di Stato con la sua Risoluzione Governativa no. 5464 del 28 ottobre 2009 regolarmente cresciuta in giudicato.

La Commissione della Pianificazione del Territorio, dopo aver ascoltato i mozionanti, si è divisa e sono stati presentati due rapporti.

Il rapporto di maggioranza del 3 luglio 2012 è firmato dai Commissari Lauro Degiorgi (relatore), Cristina Zanini Barzagli, Raffaella Martinelli Peter, Rolf Endriss, Giovanna Viscardi, Giovanni Balzani. 4 dei Commissari sono anche i promotori della Mozione.

Il rapporto di minoranza è datato 3 luglio 2012 ed è firmato dai Commissari Giancarlo Ré (relatore), Michel Tricarico, Gianmaria Bianchetti, Valentino Gilardi, Stefano Szerdahelyi.

Il Municipio, analizzati i due rapporti commissionali del 3 luglio 2012 e richiamato quanto indicato in sede di osservazioni preliminari alla mozione, osserva quanto segue.

1. Mozione

La Mozione si ispira integralmente all'interrogazione del 10 settembre 2011, alla quale il Municipio ha già risposto in data 6 ottobre 2011.

Il Municipio ha già formulato le sue osservazioni preliminari alla Mozione in data 21 dicembre 2011 chiedendo che la stessa venga respinta.

1.1 Contenuti della Mozione

La Mozione è stata presentata prima ancora di ricevere la risposta del Municipio all'interrogazione del 10 settembre. I Mozionanti hanno ritenuto che, citiamo:

“la recente pubblicazione del progetto ed espropriazione per il nuovo tracciato, ci fa dedurre che la principale domanda posa nell'interrogazione sia retorica. Infatti questa pubblicazione ci fa chiaramente comprendere che nemmeno alla luce della petizione inoltrata dalla popolazione interessata, si intende avviare una variante di poco conto del PR di Barbengo per modificare il piano del traffico e tornare alla situazione antecedente mantenendo il percorso attuale del sentiero che da Pian Casoro conduce al nucleo di Figino.”

I Mozionanti ritengono che il cambiamento del tracciato oggetto della Mozione sia il frutto di una modifica del PR avvenuta *“in modo anomalo, non consultando la popolazione e facendo unicamente gli interessi dei privati”*.

A sostegno di questa tesi i mozionanti affermano che *“nessun cittadino di Barbengo, nemmeno quelli maggiormente interessati, si sia accorto di questo cambiamento di PR al momento della pubblicazione”* e che questo significhi che *“in fase di consultazione i cittadini non siano stati debitamente informati in merito, probabilmente per volere degli ex-amministratori del Comune”* di Barbengo.

1.2 Osservazioni del Municipio ai contenuti della Mozione

Come più volte già dichiarato in risposta alle diverse sollecitazioni, la Mozione contiene diverse imprecisioni, riprese sostanzialmente dagli scritti intercorsi tra la signora Matingen e il Municipio e l'amministrazione comunale in merito allo spostamento del tracciato del sentiero.

Il Municipio ha già avuto modo di illustrare ripetutamente e compiutamente alla signora Matingen, nell'ambito delle numerose lettere intercorse (allegate persino alla petizione), i motivi per i quali le sue richieste non possono essere accolte.

Anche nell'ambito delle risposte alla petizione, come pure nelle risposte all'interrogazione del 10 settembre u.s., sono stati confermati coerentemente gli stessi motivi.

L'affermazione dei mozionanti secondo i quali il Municipio non intende rispondere alla petizione, ma anzi, che con la pubblicazione del progetto intenda rendere vana l'interrogazione è da ritenersi fuori luogo.

Innanzitutto il Municipio ha risposto all'interrogazione in data 6 ottobre 2011, in tempi assai ragionevoli.

Si ricorda ai mozionanti che appurata la crescita in giudicato, la pubblicazione per il nuovo sentiero ha seguito la procedura prevista dalla Legge strade, e che il progetto è stato avviato mesi prima che fossero raccolte le firme per la petizione, come pure presentata l'interrogazione del 10 settembre 2011.

Il Municipio ha infatti avvallato le date di pubblicazione nel corso della sua seduta del 7 settembre 2011.

È quindi da respingere l'affermazione secondo la quale le domande poste nell'interrogazione del 10 settembre siano divenute "retoriche" a seguito della pubblicazione del progetto per il nuovo sentiero ai sensi della Legge sulle strade.

2. Situazione pianificatoria a Barbengo

- la revisione del PR è stata elaborata dall'ex Municipio di Barbengo il cui Consiglio Comunale l'ha adottata in data 10 marzo 2008;
- gli atti di revisione del PR adottati dal Consiglio Comunale sono stati pubblicati presso la Cancelleria comunale di Barbengo (nel frattempo divenuto sezione del Comune di Lugano) dal 13 maggio all'11 giugno 2008, previo annuncio sul Foglio ufficiale n. 34 del 25 aprile 2008, agli albi comunali e sui quotidiani del Cantone, conformemente a quanto prescritto dall'art. 34 LALPT;
- la modifica relativa al tracciato del sentiero è chiaramente indicata e visibile sul piano del paesaggio, sul piano delle zone, sul piano del traffico e su quello delle AP-EP, pubblicati;
- entro i termini previsti dall'art. 35 LALPT (15 giorni dalla fine della pubblicazione) non sono stati interposti ricorsi contro lo spostamento del sentiero;
- il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del PR di Barbengo il 28 ottobre 2009 con risoluzione no. 5464, senza formulare osservazioni o contestare la scelta comunale di modificare il tracciato del sentiero.

Si rileva che su questo punto non sono stati inoltrati ricorsi al Tribunale amministrativo e pertanto il nuovo tracciato è indubbiamente ed incontestabilmente cresciuto in giudicato.

Si ritiene pertanto che siano stati garantiti tutti i requisiti procedurali, ed in particolare le basi relative all'informazione della popolazione ai sensi della LALPT.

L'affermazione dei mozionanti secondo i quali "*nessun cittadino di Barbengo, nemmeno quelli maggiormente interessati, si sia accorto di questo cambiamento di PR al momento della pubblicazione*" è da respingere nel modo più categorico.

Il Municipio ricorda infatti che la signora Matingen, promotrice della petizione, ha presentato un ricorso contro la Revisione del PR per il mapp. no. 46 RFD - contiguo a quello interessato dallo spostamento del sentiero - in prima istanza al Consiglio di Stato, e successivamente al TRAM.

La signora Matingen ha quindi - come qualsiasi cittadino - potuto prendere visione degli atti del PR posti in pubblicazione, tant'è che ha esercitato appieno il suo diritto di ricorso nel quadro delle procedure previste dalla Legge.

Nell'ambito del suo ennesimo ricorso al TRAM per la procedura ai sensi della Lstr e nel rapporto di maggioranza della Commissione si segnala che la modifica è riportata sui piani *“ma con una scala tale che non è possibile accorgersene se non con un esame più che accurato (lunghezza della modifica sul piano inferiore a 1 cm). Inoltre tale modifica non è menzionata né nel rapporto di pianificazione, né nel messaggio municipale, né nei rapporti commissionali e nemmeno nei verbali del consiglio comunale.”*

Questa tesi è smentita - ripetutamente - dai fatti oggettivi, ovvero che la signora Matingen ha fatto ricorso per il fondo attiguo a quello relativo allo spostamento del sentiero.

La modifica è chiaramente leggibile nei piani posti in pubblicazione ed approvati dal CdS il 28 ottobre 2009; inoltre a pag. 21 del rapporto di pianificazione vi è un piano di dettaglio del nucleo di Figino nel quale si evince in tutta la sua chiarezza la modifica del tracciato del sentiero.

Se nell'ambito dell'esercizio del diritto di ricorso, la signora Matingen ha omesso di contestare lo spostamento del tracciato - peraltro ben visibile proprio perché contiguo al fondo per il quale essa stessa ha interposto ricorso - non si può ora imputare all'ex Comune di Barbengo, né tantomeno al Municipio di Lugano, la mancata informazione alla popolazione, né tanto meno insinuare in modo arbitrario e tendenzioso il sospetto che la cosa sia stata fatta volutamente per favorire degli interessi privati.

3. Il Rapporto di minoranza della Commissione della Pianificazione del Territorio

Nel suo rapporto, redatto dall'On. Rè, la minoranza della Commissione della Pianificazione del Territorio aderisce sostanzialmente alle tesi del Municipio ed invita quindi il Consiglio Comunale a respingere la Mozione.

Come già segnalato dal Municipio in precedenza, la minoranza della Commissione segnala il rischio che l'accoglimento della Mozione comporta nell'ambito della certezza del diritto; ovvero una Variante di PR si giustifica unicamente laddove sono mutate le esigenze pianificatorie, mentre nella fattispecie in oggetto non vi sono le basi per considerare mutata la sostanza pianificatoria a soli 2 anni dall'approvazione del PR.

La minoranza della Commissione si preoccupa delle conseguenze per la Città di Lugano causate dall'eventuale accoglimento della Mozione. Dal momento che la revisione del PR è cresciuta in giudicato, se si volesse dar ragione ai mozionanti si dovrebbe elaborare una variante di PR.

Questo causerebbe certamente l'opposizione dei proprietari dei mappali no. 46 e 48 RFD che, nel frattempo, avevano presentato una domanda di costruzione basandosi sulla revisione del PR.

Il rappresentante legale dei proprietari di questi fondi, ha già scritto al Municipio di Lugano e al Consiglio Comunale, il 30 novembre 2011, chiedendo di respingere la petizione del 16 agosto 2011.

È quindi verosimile prevedere che, se la mozione e la relativa petizione dovessero essere accolte, il Comune di Lugano, che ha ereditato il PR di Barbengo dopo l'aggregazione, andrebbe incontro alla sicura opposizione del proprietario dei mappali no. 46 e 48 RFD che contesterebbero in particolare, la violazione del principio della sicurezza del diritto.

Pertanto la minoranza della Commissione della Pianificazione del Territorio propone al Consiglio Comunale di respingere il primo punto della mozione e nello stesso tempo di respingere la petizione del 16 agosto 2011.

Il Municipio condivide le considerazioni del rapporto di minoranza della commissione che ricalcano le osservazioni preliminari formulate dal Municipio.

4. Il Rapporto di maggioranza della Commissione della Pianificazione del Territorio

Nel suo rapporto, redatto dall'On. Degiorgi, la maggioranza della Commissione della Pianificazione del Territorio propone di accogliere integralmente la Mozione *“ristabilendo il tracciato attuale del sentiero con una variante di PR di poco conto”*.

La maggioranza ritiene inoltre che:

“La petizione è stata firmata in tempi brevi da ca. 90 cittadini di Barbengo prevalentemente residenti nella zona del sentiero interessato, comprese personalità e molti ex-consiglieri comunali di Barbengo di ogni gruppo politico.

L'interesse pubblico è dimostrato: non si può pertanto insistere ad affermare che vi è una sola persona contraria a tale modifica.”

“Il sentiero esistente permette da tempo immemore ai cittadini di Figino di raggiungere il sottostante posteggio adiacente al biotopo, la via al Piano e di proseguire verso la vasta zona ricreativa del Pian Casoro. La presenza vicino al Pian Casoro dell'ostello della gioventù in relazione all'ubicazione del pontile della Navigazione a Figino e alle fermate degli autopostali rendono questo percorso molto frequentato anche per ragioni turistiche.”

“Inoltre in caso di edificazione dei mappali adiacenti al sentiero, con il tracciato attuale è possibile mantenere il punto di vista verso il caratteristico nucleo di Figino con la sua chiesetta. Nel caso di modifica del sentiero tale punto di vista verrà completamente eliminato e nascosto.”

“Raddrizzare il percorso come proposto nel PR rende il sentiero più disagiata con pendenze fino al 26%. L'imbocco viene spostato verso il lago e resta nascosto dietro le nuove case previste sul mappale n. 46 e 48, aumentando la difficoltà di orientamento da parte dei numerosi turisti che frequentano la zona.”

Il rapporto di maggioranza contesta la tesi del Municipio relativa all'interesse pubblico che ha spinto l'ex Comune di Barbengo a spostare il sentiero per consentire un'edificazione più razionale dei mappali no. 46 e 48 RFD in ossequio all'art. 25 LPT, affermando che:

“Il Municipio nelle sue osservazioni, termina affermando che “lo spostamento del sentiero oltre a permettere l'edificazione oggi preclusa dei fondi citati risponde ad un indubbio interesse pubblico poiché concretizza il principio e lo scopo fondamentale posto alla base della LALPT ovvero quello dell'uso parsimonioso e razionale del territorio”.

Ci chiediamo quale sia realmente l'interesse pubblico in gioco in questo caso: un'edificazione più intensa sui soli mappali n. 46 e 48? Oppure la preservazione di un tracciato pedonale utilizzato da residenti e turisti con pendenza accettabile ben inserito nel paesaggio e con un punto di vista qualificante sul nucleo di Figino?

“Seppur comprensibile l'intento in buona fede dell'ex-Municipio di Barbengo riteniamo che per il futuro nell'ambito della revisione generale del PR della città si debba prestare attenzione anche ad aspetti apparentemente secondari quali la mobilità pedonale e l'inserimento paesaggistico delle nuove edificazioni in zone delicate. Con questa mozione abbiamo l'occasione di fare un passo indietro su un aspetto di poco conto ma significativo per mantenere la situazione attuale, migliore dal punto di vista paesaggistico e dell'agibilità da parte dell'utenza.”

4.1 Osservazioni del Municipio al rapporto di maggioranza della Commissione della Pianificazione del Territorio

Innanzitutto si segnalano alcuni aspetti che è opportuno chiarire affinché la risposta alle critiche rivolte al Municipio dal rapporto di maggioranza possano essere meglio circostanziate.

La tesi che siccome la modifica non era esplicitata nel rapporto di pianificazione e che *“il fatto di non avere menzionato chiaramente la modifica nei rapporti di pianificazione non ha permesso ai cittadini interessati, anch'essi in buona fede, di prendere coscienza di questa modifica”* è da respingere categoricamente.

Innanzitutto, lo si ricorda, il rapporto di pianificazione, per Legge e giurisprudenza, ha valore indicativo.

Inoltre, la modifica è chiaramente indicata negli elaborati grafici del PR, come indicato in precedenza.

I piani sono stati adottati dall'ex Consiglio Comunale di Barbengo nell'ambito della procedura prevista dalla LALPT, sulla base del relativo MMN. 97 del 28 gennaio 2008, e scaduto il termine legale per un eventuale referendum posti in pubblico deposito per un periodo di 30 giorni ai sensi della Legge.

Affermare - una volta approvato dal Consiglio di Stato e cresciuto in giudicato il PR - che nessuno ha potuto prendere visione della modifica e che quindi si possa tramite una modifica di poco conto “sanare” un presunto errore è quantomeno azzardato e temerario.

Soprattutto se si considera che la signora Matingen - lo ricordiamo - ha presentato un ricorso avverso al PR per un fondo contiguo a quello interessato dallo spostamento del sentiero, e pertanto ne ha ben preso visione esercitando appieno i suoi diritti sanciti e garantiti dalla Legge.

Il fatto inoltre che molti Consiglieri Comunali di Barbengo non avessero precedentemente eccepito sulla modifica e che quindi hanno firmato la petizione nell'agosto 2010 non significa assolutamente che la procedura debba essere rifatta, né che il PR debba essere nuovamente modificato. Ai membri del Consiglio Comunale spetta il compito di vigilanza sull'attività del Municipio e pertanto avrebbero semmai dovuto - ancor più dei singoli cittadini - verificare con cura gli atti posti in pubblico deposito.

Si segnala come la signora Matingen nei suoi numerosi scritti, compresi i recenti ricorsi al CdS e al TRAM affermi che persino dei municipali non fossero stati informati dello spostamento del sentiero, affermazione falsa poiché risulta chiaramente dai verbali dell'ex Municipio di Barbengo come l'argomento sia stato trattato, discusso e approvato nel corso della seduta dell'8 gennaio del 2007; decisione che l'allora Municipio ha preso su richiesta

dei precedenti proprietari dei mappali no. 46 e 48 RFD; gli atti sono stati aggiornati dal pianificatore che ha informato l'ex Municipio di Barbengo in data 19 dicembre 2007. Nel mentre i fondi sono stati venduti (aprile 2007) e l'ex Municipio di Barbengo su richiesta dei nuovi ed attuali proprietari ha riconfermato le sue intenzioni di spostare il sentiero, previo accordo dei proprietari ad assumersi i costi relativi allo spostamento del sentiero, sia per quanto riguarda le sottostrutture sia per la pavimentazione del nuovo tracciato. L'accordo è datato 11 gennaio 2008, ma la decisione di spostare il sentiero era stata chiaramente presa un anno prima dall'esecutivo di Barbengo, non si tratta quindi di una modifica "*inserita velocemente pochi giorni prima dell'emissione del Messaggio municipale*" come asseriscono i mozionanti, ma di una modifica studiata e concordata con i privati sin dal gennaio del 2007 al fine di ridurre i costi a carico dell'ente pubblico per lo spostamento del sentiero e favorire un utilizzo più razionale del suolo, in ossequio ai principi cardine della LPT.

A mente del Municipio risulta difficile comprendere come siano giunti gli estensori del rapporto di maggioranza ad affermare con sicurezza che il nuovo "*sentiero sia più disagiata con pendenze fino al 26%. L'imbocco viene spostato verso il lago e resta nascosto dietro le nuove case previste sul mappale n. 46 e 48, aumentando la difficoltà di orientamento da parte dei numerosi turisti che frequentano la zona.*"

Ora, dagli atti posti in pubblicazione nell'ambito della procedura Lstr si evince chiaramente ed inequivocabilmente che il nuovo tracciato ha una pendenza pari al 19% ed è sostanzialmente analoga a quella del sentiero esistente.

Già oggi la parte a monte del sentiero, non interessata dal progetto ha una pendenza media del 20.5%, ed addirittura degli scalini nella parte terminale; affermare che vi siano delle "*pendenze disagiate*" nel progetto è quindi quanto meno azzardato.

Inoltre non si comprende come lo spostamento di ca. 20 m (venti metri) del sentiero possa aumentare le "*difficoltà di orientamento da parte dei numerosi turisti che frequentano la zona*"; a questo paventato inconveniente si potrà, se del caso e se i fatti daranno ragione ai timori dei mozionanti, porre rimedio con la posa di un cartello standard della rete escursionistica.

Per quanto concerne la richiesta dei mozionanti, sostenuta dal rapporto di maggioranza, di ristabilire "*il tracciato attuale del sentiero con una variante di PR di poco conto*" occorre fare delle precisazioni atte a chiarire i rispettivi ruoli previsti dalla Legge.

Il compito di pianificare spetta al Municipio (art. 2 LPT; art 25 Lst; art. 32 cvp1 LALPT) il quale elabora il PR; al Consiglio Comunale spetta l'adozione del PR (art. 27 cpv 1 Lst; art. 34 cpv 1 LALPT).

Non compete al Consiglio Comunale, o di alcuni suoi rappresentanti, il compito di decidere ed imporre al Municipio quale tipo di procedura esso debba applicare in ambito pianificatorio (normale o di poco conto), poiché tali procedure sono determinate dalla Legge.

Affermare che la presenza di una petizione dimostri l'interesse pubblico affinché venga fatta una nuova Variante di PR - a soli 2 anni dall'approvazione del PR di Barbengo - è una richiesta che deve essere respinta poiché lesiva del principio della certezza del diritto.

Infatti "*i piani sono riesaminati e, se necessario, [possono essere] adattati*", solo qualora un "*interesse pubblico lo esige*" e sia inoltre dato "*un caso di notevole cambiamento delle circostanze*".

Vi è da chiedersi se nel luglio del 2010 - al momento della pubblicazione della domanda di costruzione relativa agli stabili sui mappali no. 46 e 48 - momento in cui la signora Matingen si è accorta della modifica di PR (a distanza quindi di quasi 9 mesi della crescita in giudicato del PR) si sia verificato *“un notevole cambiamento delle circostanze”*.

A mente del Municipio le circostanze non sono mutate.

Anche la petizione e il fatto che essa sia stata firmata da diversi cittadini non è da considerare *“un notevole cambiamento delle circostanze”*.

Si pensi che la giurisprudenza è molto chiara in materia di PR, *“proprio perché strumento di pianificazione, deve far prova di sufficiente stabilità: deve fornire ai proprietari e all’ente pubblico una base revisionale sicura, che permetta loro di pianificare con opportuno anticipo e per un arco di tempo ragionevole i rispettivi investimenti (DTF 120 la 231/32, 119 lb 480 consid. 5c; 114 la 32 consid. 6, 109 la 113 consid. 3) la stessa sicurezza del diritto ... esige che si possa fare affidamento su una certa stabilità del piano (RDAT N. 30/I-1996).*

Il notevole mutamento delle circostanze deve *“costituire un cambiamento del quadro di riferimento determinante”, “fattuale e legislativo”*. *“Le circostanze vanno considerate mutate in modo notevole, qualora si può ritenere che se esse fossero state presenti al momento dell’allestimento del piano avrebbero, secondo l’esperienza generale, indotto l’autorità pianificatoria ad operare altre scelte. Quindi, in definitiva, si può procedere ad una modifica del PR unicamente quando con il cambiamento delle circostanze il piano non è più conforme ai principi pianificatori (RDAT 35/II-1995).*

Il PR è, allo stesso tempo, progetto urbanistico e Legge.

Laddove il progetto urbanistico può essere soggetto a cambiamenti repentini, visioni più o meno improvvisate, financo a improvvisazioni o mode, la Legge deve garantire stabilità e rispetto delle procedure che, nel nostro ordinamento consentono a chiunque, senza particolari formalità, di far valere le proprie ragioni ed i propri diritti.

Nella denegata ipotesi che il Consiglio Comunale approvi la Mozione e che quindi il Municipio debba elaborare una variante di PR la stessa rischierebbe di non essere approvata dalle istanze cantonali proprio perché non risulterebbe mutato il quadro di riferimento e poiché la variante modificherebbe una scelta pianificatoria recente e che è *“rimasta incontestata al momento dell’adozione del piano (RtiD No. 15/I-2006)”*. Si ricorda che *“più un piano, reputato conforme ai dettami della LPT è recente, più è dato ai singoli proprietari di contare sulla sua stabilità, e più la citata presunzione della sua validità sarà difficilmente contestabile (RtiD No. 39/II-2004).”*

Pertanto il Municipio ritiene che una nuova variante non sia suffragata dall’interesse pubblico, sia lesiva del principio della sicurezza del diritto e verrebbe con ogni probabilità osteggiata dai proprietari dei fondi, ma verosimilmente anche dalle competenti istanze cantonali perché lesiva della sicurezza del diritto sopra descritta.

Il rapporto di maggioranza si esprime anche sulle possibilità edificatorie dei mappali no. 46 e 48 RFD ritenendo già oggi i fondi siano perfettamente edificabili, e che possano essere sfruttati gli indici senza dover spostare il sentiero.

Gli estensori del rapporto di maggioranza si chiedono *“quale sia realmente l’interesse pubblico in gioco in questo caso: un’edificazione più intensa sui soli mappali n. 46 e 48? Oppure la preservazione di un tracciato pedonale utilizzato da residenti e turisti con pendenza accettabile ben inserito nel paesaggio e con un punto di vista qualificante sul nucleo di Figino?”*

Lo si è già detto più volte e lo si ribadisce: lo spostamento del sentiero è stato voluto dall’ex Municipio di Barbengo, adottato dall’ex Consiglio Comunale di Barbengo, posto in pubblicazione ed infine approvato dal Consiglio di Stato; e nessuno è insorto contro questa modifica.

Lo spostamento del sentiero, benché non ancora realizzato sul terreno, a livello pianificatorio è consolidato da tempo, ed inoltre non si concede in alcun modo un *“aumento dell’edificabilità dei privati”* come affermato al punto 6 del rapporto di maggioranza.

Dal punto di vista dell’uso parsimonioso del suolo la scelta operata dall’ex Comune di spostare il sentiero - a spese dei proprietari dei mappali no. 46 e 48 RFD - è legittima per consentire un uso più razionale del suolo, e non un uso meramente più intensivo come affermato nel rapporto commissionale.

Uno dei principi cardine della pianificazione del territorio è che le zone edificabili vanno edificate, nella misura del possibile, in modo razionale.

In caso contrario, si avrà una pressione verso nuove zone, nuovi ampliamenti, verso l’urbanizzazione centripeta e lo spreco di territorio, contrario al principio sancito dalla Legge.

Questi concetti dovrebbero essere noti ai mozionanti ancorché membri della Commissione della Pianificazione del Territorio, ma, qualora non fosse il caso, i tecnici dell’Amministrazione sono a disposizione per illustrare i principi fondamentali della pianificazione del territorio.

Il Municipio rileva comunque con una certa amarezza come da tutto il rapporto della maggioranza si evinca una costante sfiducia nelle scelte operate dal Municipio e nei competenti servizi comunali, al punto da sposare la tesi del pto. 2 della Mozione che chiede *“nell’ambito della revisione generale del Piano Regolatore della città, il Municipio valorizza i percorsi pedonali, verificando la validità degli esistenti e prevedendo dove possibile nuovi tracciati, con la consulenza di esperti che abbiano una corretta conoscenza dei luoghi e delle abitudini.”*

Il Municipio non può esimersi dal segnalare che questa affermazione dei mozionanti sottintenda - sia da parte del Municipio, che dei servizi comunali - una scarsa e non *“corretta”* conoscenza dei luoghi, lasciando trasparire dei dubbi sulle competenze dell’Amministrazione e dei collaboratori tecnici esterni al servizio della Città, siano essi pianificatori, architetti, ingegneri o progettisti.

I servizi dell’Amministrazione, che annoverano tecnici assai qualificati, riconosciuti a livello cantonale e comunale, e di grande esperienza in materia, conoscono i luoghi e si sono premurati, non da ultimo viste le innumerevoli sollecitazioni, ad esaminare con scienza e coscienza le circostanze.

Per tutti i motivi suesposti il Municipio invita l’onorando Consiglio Comunale a respingere la Mozione e il relativo rapporto della maggioranza della Commissione della Pianificazione del Territorio.

5. Risposte del Municipio alle richieste della Mozione e del rapporto di maggioranza della Pianificazione del Territorio

1. Alla luce della petizione inoltrata dalla popolazione interessata, il Municipio avvia una variante di poco conto del PR di Barbengo per modificare il Piano del Traffico e tornare alla situazione antecedente mantenendo il percorso attuale del sentiero che dal Pian Casoro conduce al nucleo di Figino (zona Brugascia, mappale no. 47).

Il Municipio sottolinea nuovamente che la modifica pianificatoria - ora contestata dalla Mozione - é avvenuta con la Revisione del PR di Barbengo, la quale é stata elaborata dall'ex Municipio di Barbengo, il cui Consiglio Comunale l'ha adottata in data 10 marzo 2008 e regolarmente cresciuta in giudicato.

Si ritiene che una modifica pianificatoria come quella richiesta non adempia ai requisiti di interesse pubblico e sia lesiva del principio della sicurezza del diritto e pertanto sia da respingere poiché la procedura prevista dalla LALPT e dalla RLALPT è stata rispettata da parte dell'ex Municipio di Barbengo e dal municipio di Lugano.

Nessun cittadino si è opposto alla modifica pianificatoria riguardante lo spostamento del tracciato che è quindi regolarmente cresciuto in giudicato.

L'approvazione della modifica pianificatoria, cresciuta in giudicato, ha già sancito l'interesse pubblico dello spostamento, che non è pertanto in discussione.

Giova unicamente ricordare che la riunificazione dei due fondi in oggetto, attraverso lo spostamento del percorso pedonale può in ogni caso essere considerata di interesse pubblico - come adottato da parte dell'ex Municipio di Barbengo - ai sensi dell'art. 25 LALPT oggi , poiché contribuisce a migliorare l'assetto fondiario ai fini di un'edificazione più razionale dei fondi.

A mente del Municipio la modifica di un vincolo pianificatorio non contestato in sede di Revisione del PR e a 2 anni dalla sua entrata in vigore non può essere presa in considerazione poiché lesivo del principio della sicurezza del diritto, rispettivamente della stabilità dei piani.

Si ricorda infine che il percorso pedonale viene unicamente spostato di una ventina di metri, non pregiudicando in modo importante le percorrenze pedonali né tanto meno la sicurezza dei pedoni.

Non compete inoltre al Consiglio Comunale decidere se una Variante di PR possa seguire la procedura prevista dalla Lst per le varianti di poco conto oppure la procedura normale: la questione è regolata chiaramente dalla Legge.

Il punto 1 della mozione non può quindi essere accolto.

2. Nell'ambito della revisione generale del Piano Regolatore della città, il Municipio valorizza i percorsi pedonali, verificando la validità degli esistenti e prevedendo dove possibile nuovi tracciati, con la consulenza di esperti che abbiano una corretta conoscenza dei luoghi e delle abitudini.

Nell'ambito dei lavori concernenti alla Revisione del PR della Città il tema dei percorsi pedonali esistenti, come pure lo studio per l'inserimento e la realizzazione di nuovi percorsi e, più in generale, del traffico lento, sarà evidentemente affrontato.

Il Municipio sta preparando il Messaggio concernente la richiesta di un credito per avviare i lavori preparatori per l'elaborazione di PR unitario.

In questo ambito, ci si avvarrà delle competenze dei tecnici cogniti in materia.

Si ricorda comunque che già oggi i servizi dell'Amministrazione, che annoverano tecnici assai qualificati, riconosciuti a livello cantonale e comunale, e di grande esperienza in materia, conoscono i luoghi e il territorio cittadino.

Il punto 2 della mozione può quindi essere accolto ai sensi dei considerandi.

Con ogni ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Arch. dipl. ETH G. Giudici

lic. jur. M. Delorenzi

Ris.mun.: 29/08/2012